

CTP spa
TARANTO
CAPITOLATO “A”

POLIZZA DI ASSICURAZIONE A LIBRO MATRICOLA:

- RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
- INCENDIO VEICOLI

TRIENNIO 2019-2022

INDICE

- Premessa
- Definizioni
- Descrizioni dell'attività del contraente
- Requisiti dell'Impresa Assicuratrice

Sez. 1

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Sez. 1

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1 | prova del contratto |
| Art. 2 | pagamento del premio decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione |
| Art. 3 | durata del contratto. |
| Art. 4 | forma dei rapporti fra le parti contraenti |
| Art. 5 | variazione del rischio |
| Art. 6 | dichiarazioni inesatte del contraente |
| Art. 7 | altre assicurazioni |
| Art. 8 | oneri fiscali |
| Art. 9 | foro competente |
| Art. 10 | rinvio alle norme di legge, ai regolamenti IVASS ed alla prassi di settore |
| Art. 11 | interpretazione del contratto |
| Art. 12 | pagamento – decorrenza della garanzia – durata dell'assicurazione |
| Art. 13 | coassicurazione |
| Art. 14 | obbligo dell'impresa di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio |
| Art. 15 | riservatezza dei dati riguardanti il rapporto sinistri a premi |
| Art. 16 | messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del contraente |

Sez. 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (RCA)

- | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| art.1 | oggetto dell'assicurazione |
| art.2 | profilo specifico del rischio |
| art.3 | sovraccarico - aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.) |
| art.4 | esclusioni e rivalsa |
| art.5 | precisazioni sulla qualifica di "terzo" |
| art.6 | estensione territoriale |
| art.7 | premio fisso e limiti dell'assicurazione |
| art.8 | pagamento del premio e rilascio dei contrassegni e certificati di assicurazione |
| art.9 | sostituzione del certificato e del contrassegno |
| art.10 | modalità per la denuncia dei sinistri |
| art.11 | gestione delle vertenze civili e tutela penale |
| art.12 | polizza a libro matricola e regolazione del premio |

Sez. 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA (RCA)

- Art. 1 Formula Tariffaria Premio Fisso
- Art. 2 Formula Tariffaria “Bonus/Malus” (Solo Per Autovetture)
- Art. 3 Apertura sinistri
- Art. 4 Trasmissione di documenti al contraente

Sez. 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESIVI IN QUELLA OBBLIGATORIA (RCA)

- Art. 1 Responsabilità Civile dei Trasporti
- Art. 2 Ricorso terzi da incendio
- Art. 3 Autoveicoli speciali per portatori di handicap
- Art. 4 Danni da inquinamento

Sez. 5

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

- Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
- Art. 2 Rischi inclusi nell’assicurazione incendio
- Art. 3 Rischi esclusi dall’assicurazione incendio
- Art. 4 Estensione territoriale delle garanzie
- Art. 5 Elementi per il calcolo del premio
- Art. 6 Comunicazione annuale dei valori
- Art. 7 Polizza a libro matricola e regolazione del premio
- Art. 8 Ispezione ai veicoli assicurati
- Art. 9 Obbligo e spese di salvataggio
- Art. 10 Denuncia del sinistro
- Art. 11 inadempimento dell’obbligo di salvataggio
- Art. 12 Conservazione delle tracce del sinistro
- Art. 13 Determinazione dei danni risarcibili
- Art. 14 Assicurazione parziale
- Art. 15 Limite massimo di risarcimento
- Art. 16 Pagamento dell’indennità
- Art. 17 Recupero del veicolo rubato

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

ALLEGATI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

- ALLEGATO A Profilo rischio RCA autobus
- ALLEGATO B Profilo rischio RCA autoveicoli
- ALLEGATO C Profilo rischio incendio autobus
- ALLEGATO D Profilo rischio incendio autoveicoli
- ALLEGATO E Profilo rischio KASKO autobus
- ALLEGATO F Profilo rischio KASKO autoveicoli
- ALLEGATO G Profilo rischio infortuni conducenti
- ALLEGATO 4 Elenco autobus
- ALLEGATO 4bis Elenco autoveicoli

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche soprasoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n. 273.

REGOLAMENTO

Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IVASS e dal ministero delle attività produttive.

SOCIETÀ E/O IMPRESA

Compagnia / Società Assicuratrice.

AZIENDA

C.T.P. spa

CONTRAENTE E ASSICURATO

C.T.P. spa

CAPITOLATO:

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione stipulato a tutela del patrimonio aziendale e redatto in conformità al presente capitolato.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

EBBREZZA

Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

ATTESTAZIONE DEL RISCHIO

Il documento che viene rilasciato dalla Società alla scadenza annua che certifica l'esistenza o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro

INDENNIZZO DIRETTO

La somma pagata dall'impresa delegataria alla CTP spa assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione

VEICOLI

Qualunque mezzo di locomozione terrestre (compresi i locomotori e motocarrelli ferroviari) indicati negli allegati alla polizza.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Forma giuridica: SOCIETÀ PER AZIONI

Sede: TARANTO (TA) VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 - 74123 TARANTO

P.IVA COD.FISC. 00947380739

Oggetto Sociale:

La C.T.P. spa ha per oggetto sociale l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, sia in Italia come all'estero, in via diretta o a mezzo di società controllate o collegate della gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nella regione Puglia e per i collegamenti del territorio di quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi lo sviluppo economico e civile delle comunità locali della provincia di Taranto con tutte le strutture di supporto quali depositi, officine, uffici, ecc.

Compreso:

- i servizi di interesse turistico-sociale, di scuolabus e trasporto di cose.
- lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto di linea che realizzi il miglior funzionamento, la più ampia fruizione, la più produttiva gestione;
- lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.lgs. 209/05 l'Impresa deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS, ovvero, se avente sede nella U.E., deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri.

Sez. 1

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO.

Durata triennale con clausola di rescindibilità annuale da entrambe le parti con preavviso di giorni 120, motivato dall'andamento sinistri a premi;

Art. 4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D. Lgs. 209/05).

Art. 5 VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio riducendolo, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio, quanto alla sua natura e non riferito all'andamento.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

Art.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE, AI REGOLAMENTI IVASS ED ALLA PRASSI DI SETTORE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti

Art. 11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art.12 PAGAMENTO – DECORRENZA DELLA GARANZIA – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché' il pagamento del premio alla firma avvenga entro tale data. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale stata assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31/05/2019 fino alle ore 24,00 del 31/05/2022 con clausola di rescindibilità annuale da entrambe le parti con preavviso di giorni 60. Il contratto ha la durata indicata in precedenza e cesserà alla scadenza del detto periodo, con obbligo di disdetta nei termini sopra indicati. Tuttavia, in accordo fra le parti, potrà essere concessa proroga fino ad un massimo di un anno. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti e qualsiasi titolo che non siano riferibili al puro movimento del libro matricola.

Art. 13 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

Art.14 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Oltre a fornire indicazioni sulla sede e/o ufficio e del responsabile per la gestione sinistri, che dovrà essere unico per tutti i sinistri connessi al presente contratto e che dovrà garantire la possibilità di trattazione dei sinistri con cadenza bisettimanale, nella città di Taranto, a tal fine l'impresa si impegna a fornire supporto software dedicato per l'effettuazione della

a) **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

b) **CESSAZIONE DEL RISCHIO**

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive.

Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

Art. 8 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

L'Impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

denuncia on-line, per la gestione dell'andamento del sinistro denunciato, e a comunicare le condizioni della definizione della pratica. L'impresa, alla fine di ogni esercizio, si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi; si impegna inoltre, a fornire trimestralmente i dati relativi al rapporto sinistri a premi in formato elettronico esportabile.

Art.15 RISERVATEZZA DEI DATI RIGUARDANTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI

L'Impresa non può divulgare il rapporto sinistri a premi dell'azienda cui compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurata con l'estromissione come Impresa fornitrice di Servizi all'Azienda.

Art.16 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può richiedere all'Impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti.

Sez. 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (RCA)

Art.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla Volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati negli allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi-compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo-dalla circolazione stradale (artt. 1681 – 2043 - 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza.

L'assicurazione si estende all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, cui compete in ipotesi di sinistro un fermo tecnico.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non contrarius per le quali la contraente sia chiamata a rispondere. La copertura vale anche per inottemperanza a norme tecniche.

Art.2 **PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO**

La garanzia operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87-V comma del D. legislativo 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus o filobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di guida di filobus bimodali e trimodali da parte di autisti, anche se abilitati soltanto alla guida di autobus, a condizione che i filobus vengano utilizzati con locomozione autonoma e non in servizio di linea all'interno di depositi del Contraente ed aree ad essi pertinenti;
- d) nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda i veicoli trainati;
- e) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- f) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- h) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- i) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- j) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portieri aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- k) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.
- l) Per i danni arrecati a terzi per i ritardi burocratici anche afferenti gli accessi agli atti ai sensi delle modifiche alla legge 241/90 contenute nell'articolo sette della legge 69/09.

Comunque la garanzia operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente anche a titolo di mala gestione nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

Art.3 **SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)**

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave esclusa nel caso in cui l'azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non manovrabili, nell'ambito degli impegni assunti nella carta della mobilità.

Art.4 **ESCLUSIONI E RIVALSA**

a) Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio, del conducente salvo che questi:

1. sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della abilitazione di guida comunicati all'azienda contraente.
2. abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia, diligenza e prudenza accertate con sentenza passata in giudicato;
3. abbia comunque arrecato danni con conseguente morte o gravissime invalidità di una o più persone.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

b) Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 a) e 2.3.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

Art.5 **PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Sono considerati terzi:

- a) le imprese e/o gli enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente, unitamente alle società medesime;
- c) i coniugi, parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini. I dipendenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida;

Art.6 **ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art.7 PREMIO FISSO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuale limitatamente agli autobus fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa limitatamente agli autobus qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale, salvo che per le autovetture e i motocicli.

Ai sensi D.lgs. n° 209/05, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza e, ove vi sia base d'asta, nel bando e nel presente Capitolato al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo, determinandone una lievitazione di costo.

Art.8 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

PAGAMENTO ANNUALE

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede Territoriale o l'Agenzia cui assegnato il contratto, la quale autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione.

Art.9 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri redatta su stampato redatto secondo il modello predisposto dall'IVASS (art. 143 dlgs 209/05) e che la delegataria avrà l'obbligo di fornire alla contraente.

cura del Contraente predisporre procedure atte alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line e telefoniche.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Art.10 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede di civile.

Il contraente ha comunque diritto ad affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende sanzioni amministrative in base alla circolazione e né delle spese di giustizia penale.

Art.11 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

A tale proposito si precisa che le carte di circolazione dei veicoli (filobus esclusi) in dotazione all'Assicurato sono intestati a:

I libretti delle visite e prove dei filobus sono intestati a:

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi in carico del Libro Matricola alla fine del precedente contratto.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente: sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. o dal fax inviato dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente, senza ulteriore aggravio di imposte.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazione on line in regime di libertà di esercizio.

Sez. 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Art.1 FORMULA TARIFFARIA PREMIO FISSO

Il premio annuale e fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque altra formula che preveda riduzione ed aumenti del premio annuale, salvo che per le autovetture e motocicli.

Il premio di polizza deve intendersi finito, cioè comprensivo, secondo quanto previsto dalle norme in atto, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

Qualora il contributo al SSN, in base a nuove disposizioni di legge, non venisse più operato con il sistema in atto, le parti concordamente individueranno le soluzioni più idonee sia sotto il profilo dei premi che dei sinistri.

Art.2 FORMULA TARIFFARIA “BONUS/MALUS” (SOLO PER AUTOVETTURE)

La presente assicurazione stipulata nella forma “Bonus/malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo tabella evolutiva.

La presente condizione speciale dovrà essere formulata nel rispetto delle norme in atto (D.lgs. 209/05) in particolare:

- Descrizione della clausola
- Periodo di osservazione
- Tabella dei coefficienti di premio
- Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto
- Evoluzione della classe di merito al rinnovo del contratto
- Eliminazione di un sinistro posto a riserva
- Riapertura di un sinistro
- Rimborso di un sinistro
- Sostituzione del contratto
- Furto del veicolo

Art.3 APERTURA SINISTRI

Le parti possono convenire di non aprire talune serie di sinistri che di solito finiscono senza seguito, ovvero di aprirli assegnando ad essi una riserva virtuale uguale per tutti. Solo in caso di richieste di risarcimento delle controparti tali riserve verranno valutate in base alla consistenza del danno richiesto.

Messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del contraente.

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. Il contraente può chiedere all'impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line. L'impresa, inoltre, fornisce l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione in preparazione dell'attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE.

Le parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero delle Attività Produttive

20/02/04 n. 74 che regola l'accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 l. 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del 23/03/04) in materia di pratiche di sinistri RC auto, nella interpretazione più ampia seguendo linee guida del settore TPL. La delegataria disponibile ad accettare forme di gestione di sinistri a cura di struttura dedicata prescelta dall'assicurata, purché giuridicamente e tecnicamente in linea con le norme in materia e con lo stato dell'arte.

Art.4 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI AL CONTRAENTE

L'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso per quanto la riguarda. L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con o su mezzi dell'Azienda che vengono discussi innanzi il Giudice di Pace, onde mettere in grado l'azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ed evitare il radicarsi di verdetti contrari che in proseguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

Sez. 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA)

Art. 1 Responsabilità Civile dei Trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasporti.

La garanzia prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

Art. 2 Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 1.000.000,00 compresa esplosione del carburante non seguita da incendio.

L'assicurazione estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

Art. 3 Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Art. 4 Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose del mezzo descritto in polizza.

Sez. 5

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INCENDIO VEICOLI

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Incendio

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati 4, 4bis, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.

Limitatamente ai veicoli indicati dell'allegato 4 la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D. Lgs. 30/4/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato a subconcessionari di linee aziendali.

Art. 2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

- a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:
- fulmine;
 - esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
 - guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.
- b) Sono inclusi nella garanzia:
- gli impianti;
 - i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
 - i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana;
 - per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
 - le spese di sgombero dei residui del sinistro;
 - i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aereomobili e loro parti o cose da essi trasportate.
- c) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'assicurato.

- d) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse. La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di € 250,00.
- e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazione, mareggiate, frane smottamenti ed eruzioni vulcaniche.

Art. 3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 I° c. C.C.)

Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, dei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

Art. 5 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per tutto il periodo contrattuale sulla base del valore dei singoli veicoli risultante negli allegati 4 e 4bis.

Art. 6 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

- a) per i veicoli indicati nell'allegato 4 (autobus e filobus) trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato;
- b) per i veicoli indicati nell'allegato 4bis (altri veicoli) trasmette l'elenco aggiornato nei valori dei singoli veicoli;
- c) I valori di cui sopra vengono determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

Il valore commerciale del bene così aggiornato non può discostarsi dalla dinamica dei prezzi correnti, pena il pagamento di eventuali sinistri in ragione proporzionale (art. 14 sez. 6) seppur oltre il minimo discostamento contrattualmente tollerato del 25% (art. 15 sez. 6) andando così a diminuire se non a vanificare i vantaggi del pagamento del danno secondo i criteri di valutazione a nuovo (art. 14 Sez. 6).

Ove la comunicazione annuale di cui sopra non venga effettuata, l'impresa provvede unilateralmente a diminuire i valori delle partite 3 del 5% e quelli della partita 3bis del 10% fino ad un valore minimo di € 2.582,28 per le autovetture e € 5.164,56 milioni per gli autobus al disotto dei quali i valori da assicurare dovranno essere concordati fra le parti.

Art. 7 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli all'atto della stipulazione della polizza e successivamente.

La cessazione dei veicoli inclusi nel libro matricola è emessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

- a) Il valore degli autobus e filobus, singolarmente indicati, ed inclusi nel libro matricola alla data di stipulazione della polizza, è determinato nel suo ammontare complessivo, così come quantificato nell'allegato 4. Il valore degli autobus e filobus iscritti nel libro matricola successivamente determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing;
- b) I valori complessivi delle autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, trattori stradali, autoveicoli ad uso speciale e macchine operatrici identificati con targa, dei rimorchi, dei locomotori e motocarrelli ferroviari sono determinati per ciascun veicolo sulla base del valore commerciale, così come quantificati nell'allegato 4. Il valore dei suddetti veicoli iscritti nel libro matricola successivamente determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero del valore di riferimento di contratti di leasing;

Per le conclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata a.r. inviata dal Contraente.

La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi.

Il premio netto risultante dal conguaglio, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio dovuto dal Contraente ai soli fini contabili, mentre agli effetti contrattuali il rinnovo verrà effettuato sulla base del numero di mezzi esistenti alla fine del contratto scaduto.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il quindicesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di regolazione.

Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione.

Art. 8 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

Art. 9 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

Art. 10 **DENUNCIA DEL SINISTRO**

L'Assicurato deve:

- a) entro 15 giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei 10 giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestare il progresso, l'entità almeno approssimativa del danno che ne è derivato.

Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;

- c) trasmette una copia di questa dichiarazione, entro i venti giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

Art. 11 **INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

Se L'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 10 Sez. 6 perde il diritto di risarcimento; se inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).

Art. 12 **CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO**

Il Contraente obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa.

Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

Art. 13 **DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI**

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 30 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- e) Se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal Contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'assicurazione non tenuto a conoscere.

Art. 14 **ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l'eccedenza.

Art. 15 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

Per i veicoli indicati negli allegati 3 e 3bis l'Impresa a nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per i singoli veicoli, salvo il caso previsto dall'art. 10 sez. 6 del presente contratto.

Art. 16 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale di cui all'art. 8 sez. 1.

Se stata aperta una procedura giudiziale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3 sez. 6 cpv c.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 5 Sez. 1 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Art. 6 Sez. 1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

Art. 12 Sez. 1 PAGAMENTO- DECORRENZA DELLA GARANZIA- DURATA
DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13 Sez. 1 COASSICURAZIONE

Art. 3 Sez. 2 SOVRACCARICO-AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898
C.C.)

Art. 4 Sez. 2 ESCLUSIONE E RIVALSA

Art. 2 Sez. 5 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 7 Sez. 5 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO
(RCA)

Art. 9 Sez.5 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

L'Impresa

Il Contraente

**C.T.P. spa
Taranto**

Allegato "A"

Scheda di rischio costituente parte integrante della polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) a copertura totale del rischio.

A/1 PROFILO DI RISCHIO
1) Rischio assicurato: responsabilità civile della circolazione degli autobus in servizio extraurbano e/o suburbano e gran turismo.
2) Contraente: CTP spa Taranto
3) Decorrenza: 31/05/2019
4) Scadenza: 31/05/2022
5) Numero e dati tecnici degli autobus: vedasi elenco allegato 4;
6) Massimale di garanzia per ciascun sinistro: € 20.000.000,00
7) Frazionamento del premio: annuale

Il premio finito complessivo sarà riferito a tutti i veicoli e sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge, compreso il contributo al S.S.N.

**C.T.P. spa
Taranto**

Allegato "B"

Schede di rischio costituente parte integrante della polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R. C. A.) a copertura totale del rischio.

B/1 PROFILO DI RISCHIO
1) Rischio assicurato: responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, autocarri, ecc.;
2) Contraente: C.T.P. spa Taranto
3) Decorrenza: 31/05/2019
4) Scadenza: 31/05/2022
5) Numero e dati tecnici degli autoveicoli: vedasi elenco allegato 4bis;
6) Massimali di garanzia per ciascun sinistro: € 5.000.000,00
7) Frazionamento del premio: annuale

Il premio finito complessivo sarà riferito a tutti i veicoli e sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge, del contributo al S.S.N.

**C.T.P. spa
Taranto**

Allegato "C"

Scheda di rischio costituente parte integrante della polizza di assicurazione incendio veicoli.

A/1 PROFILO DI RISCHIO
1) Rischio assicurato: incendio autobus;
2) Contraente: C.T.P. spa Taranto;
3) Decorrenza: 31/05/2019
4) Scadenza: 31/05/2022
5) Numero e dati degli autobus: vedasi elenco allegato 4;
6) Massimali: valori indicati per ciascun veicolo;
7) Limite massimo di indennizzo per singolo autobus: € 215.000,00
8) Frazionamento del premio: Annuale
9) Regolazione del premio: il valore complessivo assicurato ed il relativo premio resterà confermato per l'intera validità triennale della polizza.

Il premio complessivo sarà riferito a tutti gli autobus e sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge.

**C.T.P. spa
Taranto**

Allegato "D"

Scheda di rischio costituente parte integrante della polizza di assicurazione incendio veicoli.

PROFILO DI RISCHIO
1) Rischio assicurato : incendio ;
2) Contraente: C.T.P. spa Taranto;
3) Decorrenza: 31/05/2019
4) Scadenza: 31.05.2022
5) Numero e dati tecnici degli autoveicoli: Allegato 4bis;
6) Massimali: valori indicati per ciascun veicolo;
7) Frazionamento del premio: annuale;
8) Regolazione del premio: i valori assicurati ed il relativo premio resterà confermato per l'intera validità triennale della polizza.

Il premio finito complessivo sarà riferito a tutti gli autoveicoli e sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge.

**C.T.P. spa
Taranto**

Allegato "E"

Scheda di rischio costituente parte integrante della polizza di assicurazione kasko autobus.

PROFILO DI RISCHIO KASKO

- 1) Rischio assicurato: Kasko;
- 2) Contraente: C.T.P. spa Taranto;
- 3) Decorrenza: 31/05/2019
- 4) Scadenza: 31.05.2022
- 5) Numero e dati degli autobus: vedasi elenco Allegato 4;
- 6) Massimali: valori indicati per ciascun autobus;
- 7) Limite massimo indennizzo per singolo autobus: € 215.000,00
- 8) Frazionamento del premio: Annuale
- 9) regolazione del premio: il valore complessivo assicurato ed il relativo premio resterà confermato per l'intera validità triennale della polizza.

Il premio complessivo sarà riferito a tutti gli autobus e sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge.

**C.T.P. spa
Taranto**

Allegato "F"

Scheda di rischio costituente parte integrante della polizza di assicurazione kasko veicoli.

PROFILO DI RISCHIO

- 1) Rischio assicurato: Kasko veicoli;
- 2) Contraente: C.T.P. spa Tarante;
- 3) Decorrenza: 31/05/2019
- 4) Scadenza: 31.05.2022
- 5) Numero e dati tecnici degli autobus/autoveicoli: Allegato 4 e 4bis
- 6) Massimali: valori indicati per ciascun veicolo;
- 7) Frazionamento del premio: annuale
- 8) Regolazione del premio: i valori assicurati ed il relativo premio resterà confermato per l'intera validità triennale della polizza. |

Il premio finito complessivo sarà complessivo a tutti gli autoveicoli e sarà comprensive di tutti gli oneri fiscali previsti per legge.

**C.T.P. spa
Tarante**

Allegato "G"

Scheda di rischio costituente parte integrante della polizza di assicurazione conducenti.

PROFILO DI RISCHIO

1) Rischio assicurato: infortuni conducenti

2) Contraente: C.T.P. spa

3) Decorrenza: 31/05/2019

4) Scadenza: 31.05.2022

5) Massimali di persona:

€ 155.000,00 in caso di morte (M)

€ 155.000,00 in caso di invalidità permanente (I.P.) franchigia 3%

6) Frazionamento del premio: annuale

7) Persone assicurate: conducenti veicoli All. 4 e 4bis

8) Regolazione del premio:

Premio fisso per veicolo e per anno assicurato valido per l'intera durata della polizza.

Il premio finito complessivo sarà riferito a tutte le persone assicurate e sarà comprensivo di tutti gli oneri fiscali per legge.